



COMUNE DI VIAGRANDE

**Nuovo
Regolamento per la disciplina
dei
Servizi Sociali**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n° del

INDICE

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto	pag. 3
Art. 2 Principi	pag. 4
Art. 3 Finalità ed obiettivi	pag. 5
Art. 4 Criteri di accesso	pag. 6
Art. 5 Determinazione degli interventi	pag. 6
Art. 6 Modulistica e documentazione	pag. 7
Art. 7 Responsabilità dei parenti tenuti agli alimenti	pag. 8

TITOLO II ORGANIZZAZIONE

Art. 9 Servizio Sociale Assistenziale	pag. 9
Art. 10 Servizio di Segretariato Sociale	pag. 10
Art. 11 Caratteristiche e compiti del servizio di Segretariato Sociale	pag. 10
Art. 12 Servizio Sociale Professionale	pag. 11
Art. 13 Obiettivi del servizio Sociale Professionale	pag. 12
Art. 14 Funzioni di Servizio Sociale	pag. 13

TITOLO III REQUISITI

Art. 15 Modalità di accesso	pag. 13-16
Art. 16 Servizi Gratuiti e servizio di compartecipazione ai costi	pag. 16-18

TITOLO IV CONTRASTO ALLA POVERTÀ

Art. 17 Assistenza Economica	pag. 20-25
Art. 18 Assegno Nucleo Familiare	pag. 25
Art. 19 Assegno Maternità	pag. 26
Art. 20 Bonus Figlio	pag. 26
Art. 21 Bonus Energia Elettrica, Gas ed acqua	pag. 27

TITOLO V INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI

Art. 22 Tutela dei minori	pag. 29-33
----------------------------------	-------------------

TITOLO VI PRESTAZIONI IN FAVORE DEGLI ANZIANI

Art. 23 Interventi a favore degli anziani	pag. 35-40
--	-------------------

TITOLO VII PRESTAZIONI IN FAVORE DEI DISABILI

Art. 24 Servizio di trasporto gratuito per la frequenza centri riabilitazione	pag. 40-42
Art. 25 Piani personalizzati	pag. 42-44
Art. 26 Assistenza Specialistica scolastica per l'autonomia e la comunicazione	pag. 44-46
Art. 27 Ricovero disabili mentali	pag. 46-48

TITOLO VIII VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 28 Attribuzioni del Comune	pag. 49
Art. 29 Controllo e Vigilanza	pag. 49
Art. 30 Disciplina accertamenti rimborso contributi indebitamente riscossi	pag. 49

TITOLO IX NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 Norme di rinvio	pag. 50
Art. 32 Norme generali	pag. 50
Art. 33 Pubblicità	pag. 50

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le attività che il Comune esplica nell'ambito delle funzioni attribuite ai Comuni dalle norme vigenti, al fine di realizzare un sistema di interventi e servizi sociali per concorrere alla prevenzione ed all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno e disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia. Nell'ottica di una programmazione associata in attuazione del piano sociale di ambito, può essere prevista la gestione associata e/o convenzionata di alcuni servizi con altri Comuni e/o enti pubblici e associazioni. Gli eventuali rapporti di collaborazione sono regolati da apposite convenzioni , accordi di programma o protocolli d'intesa ai sensi di legge. Il Comune eroga servizi ed interventi sociali, in gestione diretta o ricorrendo a terzi, secondo principi di equità, economicità e buona amministrazione.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica vigente in materia. In particolare il quadro normativo di riferimento è rappresentato da:

- Artt. 3, 31, 32, 38 e 118 della Costituzione nella parte in cui riconosce e garantisce i diritti sociali dei cittadini e attribuisce la potestà regolamentare ai Comuni in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite;
- Legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modifiche e integrazioni, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328, in particolare artt. 2,6,18 lett. G “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 “ *Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449*”;

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” , in particolare ha come oggetto le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia dei "servizi sociali" ;
- D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, come modificato dal D.P.C.M: 4 aprile 2001, n. 242 “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate ;
- D.P.R. 445 del 28.12.2000 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- art. 22 Beneficienza pubblica e 25 Attribuzione ai Comuni del D.P.R. 616/1977 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382;
- Legge Regionale n. 22/1986 “Riordino dei servizi e delle attività socio-assistenziali in Sicilia”;
- art. 13 della L.R. siciliana n. 10/1991 “Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa”.

Art. 2 PRINCIPI

In conformità allo spirito ed ai criteri informativi della L.R. n. 22/86 e della Legge Quadro n.328/2000, il Comune attua ed assicura i servizi socio-assistenziali con il precipuo intento di realizzare condizioni, in materia di prestazioni assistenziali, conformi ed adeguate alle esigenze della persona ed in grado di contribuire in maniera sostanziale a rimuovere e prevenire gli ostacoli che a livelli diversi, individuali, familiari, sociali, impediscono la libera ed autonoma realizzazione della persona umana.

Il sistema socio-assistenziale del Comune si uniforma ai principi del pieno ed inviolabile rispetto della libertà e dignità della persona e dell'inderogabile dovere di solidarietà sociale, garantendo:

a) il rispetto dei diritti inviolabili della persona con riferimento anche alle esigenze di riservatezza delle informazioni che riguardano la sua condizione nel rispetto della libera scelta dell'individuo, come definito dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice

in materia di protezione dei dati personali;

- b) l'eguaglianza di opportunità a condizioni sociali e stati di bisogno differenti;
- c) l'eguaglianza di opportunità tra uomo e donna nella valorizzazione della differenza di genere in tutte le espressioni della società;
- d) il mantenimento della persona nel proprio ambiente di vita e di lavoro, considerando il ricorso ad interventi istituzionalizzati come misure di emergenza e di eccezionalità;
- e) il diritto ad una maternità e paternità consapevole;
- f) la libertà di scelta fra le prestazioni erogabili;
- g) la conoscenza dei percorsi assistenziali e l'informazione sui servizi disponibili;
- h) l'accesso e la fruibilità delle prestazioni in tempi che siano compatibili con i bisogni;
- i) l'individuazione del cittadino come protagonista e soggetto attivo nell'ambito dei principi di solidarietà, di partecipazione, di auto-organizzazione, di attività promozionali;
- l) la valorizzazione ed il rispetto delle diverse culture.

Art. 3

FINALITA' ED OBIETTIVI

Il Comune è titolare delle funzioni amministrative afferenti ai servizi sociali nell'ambito del proprio territorio ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 2000, della Legge n. 328 del 2000 e relative norme di attuazione, nonché del proprio statuto. I procedimenti amministrativi in materia di interventi e servizi sociali si attuano secondo i principi della efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione.

Gli interventi e i servizi debbono essere ordinati al perseguimento delle seguenti finalità:

- a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale e psicologico che possono dare luogo a situazioni di bisogno sociale e/o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- b) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino possibilità di scelta;
- c) agire a sostegno della famiglia e dell'individuo garantendo, anche ai cittadini in difficoltà, la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale, provvedendo, se necessario, dietro

la loro libera scelta, all'inserimento in nuclei familiari, para familiari o comunitari-sostitutivi;

d) favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico, lavorativo dei soggetti disabili, degli emarginati o a rischio di emarginazione.

L'elemento determinante nella predisposizione d'aiuto alle persone è costituito dall'attivazione di tutte le risorse interne all'Ente e presenti sul territorio al fine di creare una rete di servizi accessibili alla universalità dei cittadini. Tutti gli interventi sono pertanto considerati, di regola, come facenti parte di un programma d'aiuto predisposto dal Servizio sociale professionale e concordato con l'interessato.

Art. 4

CRITERI DI ACCESSO

Il Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali ha carattere di universalità, secondo quanto previsto dalla legge 328/2000, art. 2, con priorità di accesso alle persone rientranti nelle fattispecie di cui al medesimo art. 2 comma 3.

L'accesso gratuito ai servizi socio assistenziali di cui al presente regolamento è determinato secondo la dichiarazione sostitutiva unica (I.S.E. ed I.S.E.E.) resa ai sensi del D. Lgs. 31.03.1998 n°109, come regolamentato dal D.P.C.M. n. 221/1999 e successive modifiche ed integrazioni, accertabili secondo gli strumenti di controllo previsti dalle normative di settore vigenti. Detti limiti di reddito si intendono automaticamente modificati in dipendenza di variazioni agli stessi disposti con provvedimento nazionali.

Gli interventi assistenziali previsti dal presente regolamento si articolano in prestazioni economiche dirette e non economiche e sono finalizzate a garantire al cittadino in stato di bisogno mezzi di sussistenza adeguati al fine di alleviare gravi situazioni esistenziali.

Art. 5

DESTINATARI DEGLI INTERVENTI

L'accesso ai servizi ed agli interventi socio-assistenziali, istituiti ai sensi della vigente legislazione regionale è garantito:

- a tutti i cittadini residenti, da oltre un anno (D.P. 20.05.87 Regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali L.R. 22/86), con priorità per coloro che versano in condizioni di disagio economico o che non dispongono di sufficienti risorse economiche e/o adeguato sostegno familiare in relazione ad una elevata fragilità personale,

ridotta autonomia ed incapacità a provvedere alle proprie esigenze, nonché alle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che richiedono necessari interventi assistenziali;

- per situazione di pronto intervento sociale ai cittadini non residenti e nel rispetto degli accordi internazionali ai cittadini dell'UE e loro familiari nonché agli stranieri ,individuati ai sensi del D.Lgs. 286/98 e ss.mm.ed ii. , e per misure di prima assistenza ai profughi, stranieri ed apolidi;

Tutti i servizi vengono attivati, oltre che su istanza dell'interessato, anche sulla base delle informazioni di cui venga a conoscenza il servizio nell'ambito della propria attività di prevenzione, su segnalazione di altri servizi o per disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Art. 6

MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE

Per l'accesso ai servizi è necessaria la compilazione di apposita modulistica fornita dall'Ufficio di Servizio Sociale, corredata di norma dalla seguente documentazione, fatto salvo quanto diversamente previsto per ciascun servizio e /o dalle normative di settore :

- Consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs, n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. e dell'art. 13 lett. G) , D), P) , R) del Regolamento UE n. 679/2016;
- Documentazione atta a valutare la situazione personale del richiedente e di altri componenti del nucleo familiare, lo stato di disoccupazione e di iscrizione al collocamento, la documentazione delle eventuali spese di natura obbligatoria e non voluttuaria, sostenute a vario titolo dal richiedente il contributo o che servono per accertare lo stato di bisogno dello stesso;
- Dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà contenente l'indicazione sulla composizione del nucleo familiare (compresi gli eventuali conviventi che non abbiano relazioni di parentela col richiedente ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile), l'esistenza o meno di parenti tenuti per legge alla prestazione degli alimenti;
- Indicazioni relative al valore I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) in corso di validità e relativo alla più recente situazione reddituale disponibile; tale

attestazione dovrà essere compatibile con la tipologia di prestazione richiesta.

Il D.P.C.M. n. 159/2013, infatti, introduce varie tipologie di I.S.E.E. che possono convivere nello stesso nucleo:

- a) l'I.S.E.E. ordinario che può essere utilizzato per prestazioni sociali agevolate rivolte alla generalità dei bisogni espressi dai cittadini e che non rientrino nelle seguenti ulteriori tipologie di I.S.E.E.;
- b) l'I.S.E.E. socio-sanitario (art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013) per richiedere prestazioni domiciliari, diurne, residenziali per non autosufficienti;
- c) l'I.S.E.E. per prestazioni rivolte ai minorenni (art. 7 del D.P.C.M. n. 159/2013);
- d) l'I.S.E.E. universitario (art. 8 del D.P.C.M.) per richiedere agevolazioni per il diritto allo studio universitario;

La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del C.P.

Art 7

RESPONSABILITA' DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Nell'istanza di accesso alle prestazioni, il richiedente dovrà certificare l'eventuale esistenza di familiari tenuti agli alimenti ai sensi art. 433 C.C., documentando la propria richiesta di concorso alla spesa nei confronti degli stessi.

I Servizi Sociali, pertanto, nell'ambito dell'istruttoria relativa all'erogazione della prestazione, dovranno accertare la possibilità da parte dei parenti obbligati a far fronte, anche parzialmente, alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

Art.8

VERIFICHE E CONTROLLI

Al fine di assicurare pari opportunità all'accesso, per contribuire fattivamente alla lotta all'evasione fiscale e garantire la concreta applicazione di criteri di equità sociale, l'Amministrazione Comunale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, anche al fine della correzione di errori materiali di modesta entità.

Ai fini di accelerare la conclusione del procedimento e nell'interesse del richiedente, questi verrà invitato a partecipare attivamente con spirito di reciproca collaborazione.

L'Amministrazione Comunale ed i suoi funzionari sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati sulla base di dichiarazioni sostitutive con dati non più rispondenti a verità.

La non veridicità delle dichiarazioni rese o dei documenti presentati, oltre a rendere nulla la richiesta, espone il dichiarante alle sanzioni previste dall'art. 496 del C.P.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

Art. 9

SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Gli Uffici di Servizio Sociale garantiscono la completa informazione in merito al sistema integrato degli interventi sociali rappresentando la sede per accedere ai Servizi. In particolare gli Uffici di Servizio Sociale accompagnano ed orientano il cittadino circa:

- a. le modalità dei criteri di accesso alle prestazioni,
- b. le modalità di erogazione,
- c. le caratteristiche organizzative e qualitative delle prestazioni.

L'Amministrazione Comunale persegue l'obiettivo della massima integrazione tra gli ambiti di intervento nei quali si articola il sistema comunale dei Servizi alla persona al fine di garantire, attraverso il coordinamento funzionale delle azioni e la semplificazione delle procedure, la centralità del bisogno e la continuità dei servizi. È compito degli operatori supportare attivamente l'interessato nella ricerca delle soluzioni complessivamente disponibili, affiancandolo nella lettura del bisogno e fornendo le informazioni ed i contatti utili .

Art.10

SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE

Il Servizio Sociale, attraverso il personale in esso operante, svolge l'attività di **segretariato sociale**, che ha la finalità di rispondere all'esigenza delle persone di avere informazioni complete in merito a:

1. dare notizie sulla esistenza, sulla natura e sulle procedure, per accedere alle varie risorse esistenti, nonché sulla legislazione pertinente;
2. fornire aiuto personale agli utenti, diretto a facilitare l'espletamento delle prassi e procedure necessarie per ottenere le prestazioni e/o accedere ai servizi;
3. smistare e/o segnalare le richieste di prestazioni ai servizi ed agli Enti competenti;
4. collaborare con i servizi territoriali esistenti per fornire supporti di assistenza tecnica;
5. redigere la carta dei servizi;

Sono da considerarsi destinatari del servizio:

1. Le persone senza discriminazione di sorta e destinatari dei servizi come individuati all'art.3.
2. La comunità nel suo complesso;
3. Gli operatori dei relativi servizi, presenti sul territorio;
4. I rappresentanti dei gruppi formali ed informali.

Il servizio si attua nelle seguenti forme: a) Ricevimento in ufficio; b) Informazioni telefoniche di carattere generale ; c) Informazioni domiciliari; d) Diffusione di notizie di interesse generale anche con mezzi telematici tra cui internet e posta elettronica.

Art.11

CARATTERISTICHE E COMPITI DEL SERVIZIO DI SEGRETARIATO SOCIALE

Il servizio ha le seguenti caratteristiche:

- 1) Di rivolgersi all'intera comunità;
- 2) Di essere gratuito;
- 3) Di riferirsi ad una vasta gamma di esigenze informative;
- 4) Di essere compresente ed interdipendente con gli altri servizi sociali di base;
- 5) Di essere orientato alle esigenze e alla specificità del territorio;
- 6) Di essere assicurato da un operatore "ad hoc" anche se l'informazione deve essere un impegno diffuso e costante per tutto il personale dei servizi;

Art.12

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

All'interno dei Servizi Sociali è presente l'**Assistente Sociale**, operatore che, con autonomia tecnico-professionale, interviene per porre in essere azioni di prevenzione e di cura, finalizzati a migliorare la qualità della vita delle persone, a favorire il sostegno e il recupero di condizioni di vita caratterizzate dal benessere e dalla riduzione di condizioni di disagio.

Art.13

OBIETTIVI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

L'Assistente Sociale garantisce interventi di:

- Presa in carico della persona e della famiglia;
- Valutazione e attivazione di percorsi di aiuto nell'ottica di rispondere ai bisogni;
- Collaborazione e co-progettazione con altre figure professionali (operatori sanitari dell'Asp/o del territorio, operatori della tutela minori);
- Favorire la socializzazione dell'individuo;
- Aiutare gli individui ed i gruppi ad identificare, risolvere o ridurre i problemi che nascono nei soggetti o da uno squilibrio tra questi ed il loro ambiente;
- Documentare la rispondenza dei servizi sociali in relazione ai problemi che si presentano ed ai nuovi bisogni emergenti, ricercando altresì le cause di natura psicologica e sociale che li determinano;
- Promuovere la realizzazione dei servizi quantitativamente e qualitativamente rispondenti ai bisogni evidenziati;
- Contribuire all'elaborazione di indirizzi di politica sociale atti a prevenire i suddetti problemi ed a creare migliori condizioni per lo sviluppo delle risorse umane e comunitarie;
- Realizzare forme di aiuto a carattere preventivo che tengano conto delle esigenze globali delle persone, delle famiglie della comunità;
- Elaborazione di progetti individualizzati, (*) concordati con la persona e/o i familiari.

(*) Il “Progetto individualizzato” è uno strumento di lavoro, attraverso il quale il soggetto interessato (e/o la sua famiglia) e il Servizio Sociale, concordano obiettivi, interventi, strategie operative al fine di individuare percorsi per:

- Superare la situazione di difficoltà ed emarginazione;
- Migliorare le condizioni di vita delle persone;
- Prevenire situazioni di aggravamento dello stato di bisogno dell'individuo.

Art.14

FUNZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE

Le funzioni del servizio sociale professionale sono articolate:

- 1) Azione diretta con le persone ed i gruppi;
- 2) Promozione di nuovi servizi;
- 3) Coordinamento delle risorse e dei programmi nell'ambito del Comune, così da evitare l'approccio settoriale ai problemi ed il ricorso a soluzioni assistenziali che favoriscono l'emarginazione;
- 4) Stimolo alla partecipazione democratica delle persone nella promozione, programmazione e controllo degli interventi;
- 5) Promozione, sviluppo e sostegno di politiche sociali favorevoli alla emancipazione di comunità e gruppi marginali, e di programmi che comportino il miglioramento della qualità della vita.

Per raggiungere le finalità si prevedono azioni dirette a:

- a) Attivare misure di accompagnamento e di integrazione sociale;
- b) Attivare i familiari e l'integrazione con altri settori/servizi, sia pubblici che privati, al fine di ottimizzare l'efficacia delle risorse messe in campo, cercando di impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte;
- c) Garantire alla persona la possibilità di usufruire di servizi diversificati, favorendo la pluralità dell'offerta.

Il progetto predisposto dall'Assistente Sociale è costruito con la persona interessata, e definisce obiettivi, tempi di realizzazione, modalità di attuazione, risorse da destinare, verifiche da effettuare periodicamente.

TITOLO III

REQUISITI

Art.15

MODALITÀ DI ACCESSO E REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE ALLE PRESTAZIONE

1. L'accesso alle prestazioni ed ai servizi previsti nel presente regolamento può avvenire:

- a) su richiesta del diretto interessato;
- b) su richiesta dei familiari o dei parenti;
- c) su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari di primo e secondo livello
- d) su segnalazione di altre istituzioni, di soggetti privati, del vicinato, di associazioni di volontariato;
- e) su richiesta del servizio sociale;
- f) per disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Procedura

1. Il procedimento per l'ammissione alle prestazioni/servizi socio-assistenziali prende avvio con la richiesta, da parte dell'interessato, che deve essere formalizzata attraverso gli appositi moduli predisposti dagli uffici comunali e si conclude con l'approvazione del PAI (Progetto Assistenziale Individualizzato) ;

2. Le richieste vanno corredate dalle informazioni, dai dati e dalla documentazione necessaria alla valutazione del caso; tale documentazione potrà, nei limiti e con le modalità stabiliti dalle leggi dello Stato, essere sostituita da auto-dichiarazioni.

3. I servizi provvedono ad integrare la pratica con le informazioni fornite dagli interessati o in possesso di altri uffici, allo scopo di inquadrare nel modo più completo la situazione di bisogno del richiedente.

4. Qualora necessario, i servizi provvedono ad effettuare visite domiciliari e redigono una

relazione di valutazione.

5. Nella formulazione del PAI, nonché nella definizione della misura e del costo dello stesso, si tiene conto della presenza di una rete sociale e familiare di sostegno.

A) Attivazione d'ufficio

1. La competente struttura organizzativa comunale attiva d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica.

2. L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, strutture sanitarie e socio sanitarie, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, istituzioni religiose, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

B) Valutazione dello stato di bisogno

Per situazione di bisogno si intende una condizione in cui sia presente almeno una delle seguenti condizioni:

- a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- b) incapacità di provvedere a se stessi;
- c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
- d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete familiare e/o sociale.

La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato, concordato con la persona e la sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la complessità e l'intensità dell'intervento, la sua durata e i relativi costi.

La valutazione della situazione di bisogno è compito dell'assistente sociale, il quale assume

le scelte opportune, tenendo conto dell'insieme delle risorse disponibili.

Ai sensi della legge 675/1996 ed avuto riguardo all'esigenza di assicurare la tutela della riservatezza delle persone e dei familiari interessati, in deroga ad ogni altra disposizione regolamentare, gli allegati alle determinazioni dei competenti uffici, contenenti dati sensibili con cui si dispongono le prestazioni, i servizi e le contribuzioni socio-assistenziali, disciplinate dal presente regolamento, a favore di persone e nuclei familiari, non sono soggette alla pubblicazione sull'Albo Pretorio Comunale. Nella pubblicazione delle determinazioni sull'Albo Pretorio saranno omessi i dati identificativi dei beneficiari.

Tali dati saranno conservati agli atti dei relativi uffici.

C) Esito del procedimento

Laddove l'esito delle attività sia positivo, a seguito di presa in carico, il servizio sociale predispone il programma personalizzato di intervento, concordato con l'interessato o, ove possibile, con il suo rappresentante o con la persona che ha presentato la domanda.

Per la predisposizione del programma personalizzato di intervento viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce all'interno del contratto sociale:

- a) gli obiettivi del programma;
- b) le risorse professionali e sociali attivate;
- c) gli interventi previsti;
- d) la durata;
- e) gli strumenti di valutazione;
- f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
- g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione sulla base dell'I.S.E.E. e dell'I.S.E.;
- h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del progetto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell'interessato, o suo rappresentante, è condizione necessaria all'avvio del servizio sociale territoriale .

Nel caso in cui l'accesso all'intervento sia subordinato a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda è inserita in una graduatoria, che verrà pubblicata all'Albo

on line dell'Ente.

D) Accesso in situazioni di emergenza

Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, il servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento preventivo e tracciabile.

E) Valutazione multiprofessionale sociosanitaria

In caso di bisogni complessi, che richiedono per loro natura una valutazione multiprofessionale di carattere sociosanitario, il servizio sociale comunale invia richiesta di attivazione delle unità di valutazione competenti e ne recepisce gli esiti secondo i protocolli di collaborazione esistenti con l'Azienda Sanitaria Provinciale.

Art.16

SERVIZI GRATUITI E SERVIZI CON COMPARTECIPAZIONE AI COSTI DA PARTE DEGLI UTENTI

I servizi sociali erogati dal Comune di Viagrande possono essere gratuiti, a retta unica e a retta differenziata in base alle condizioni economiche dei richiedenti.

Sono gratuiti i servizi rivolti alla generalità della popolazione e che rispondono a bisogni di informazione, promozione, prevenzione sociale, aggregazione.

Sono servizi gratuiti per tutta la popolazione:

- il segretariato sociale
- gli interventi di servizio sociale professionale
- gli interventi di carattere educativo
- gli interventi di socializzazione ed aggregazione
- gli interventi di accoglienza rivolti a donne e minori italiani e stranieri in temporanea difficoltà.

Per gli altri servizi l'Amministrazione Comunale fissa annualmente, in base al costo dei servizi, le rette di contribuzione a carico dell'utenza, ed eventualmente il relativo tetto economico al di sotto del quale è possibile ottenere ulteriori agevolazioni, che verranno

applicare secondo apposite tabelle di riferimento predisposte per ogni singolo servizio.

A) MODALITA' DI INTERVENTO E FORME DI ASSISTENZA

Gli interventi socio-assistenziali vengono attuati attraverso una rete di servizi prevalentemente aperti a tutti i cittadini, di servizi domiciliari nonché di prestazioni a carattere economico.

Considerate le modifiche legislative e sostanziali, i tagli di spesa da parte della Regione Siciliana, i suddetti servizi socio-assistenziali si integrano a tutti gli interventi previsti dal sistema integrato di interventi e di servizi alla persona previsti dalla L.328/00, oltre che alle altre forme di intervento finanziate con fondi regionali e/o statali.

Le modalità di intervento e le forme di assistenza sono le seguenti:

- Assistenza economica;
- Assistenza domiciliare;
- Soggiorni - vacanze;
- Interventi in favore delle gestanti, puerpere e nuclei familiari anche in stato di bisogno e di abbandono;
- Affidamento familiare e sostegno economico agli affidatari;
- Interventi in favore dei minori nei rapporti con l'autorità giudiziaria;
- Interventi di ricovero volti a garantire l'assistenza di tipo continuativo a persone fisicamente non autosufficienti o aventi necessità di interventi diversi da quelli esplicitamente previsti;
- Assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del delitto;
- Assistenza post-penitenziaria;
- Iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi e di interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà;
- Attività lavorativa anziani;
- Servizio trasporto, aiuto domestico, assistenza economica ed abitativa ai soggetti diversamente abili;

- Altre forme di assistenza anche integrative degli interventi indicati alle lettere precedenti, idonee a sostenere il cittadino in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici e di inadeguate assistenze familiari. L'organizzazione e l'erogazione delle superiori forme di intervento viene attuata dal Comune nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti e secondo le norme contenute nel presente regolamento.

AREA
CONTRASTO
ALLA POVERTÀ
E
ALL'ESCLUSIONE
SOCIALE



TITOLO IV

CONTRASTO ALLA POVERTA' E ALL'ESCLUSIONE SOCIALE

ART 17 ASSISTENZA ECONOMICA

Gli interventi di sostegno economico devono essere finalizzati, per quanto possibile, alla rimozione delle cause temporanee che hanno determinato il bisogno ed è quindi opportuno inserirli in un più ampio progetto di sostegno alla persona o al nucleo familiare.

Tali interventi sono diretti ai singoli ed ai nuclei familiari che non dispongono di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei propri bisogni fondamentali, o che si trovano in situazioni di emergenza occasionali.

La richiesta di contributo economico deve essere presentata presso l'Ufficio Servizi Sociali.

La concessione del contributo sarà compatibile con le disponibilità economiche finanziarie dell'Ente.

Le diverse tipologie di contributi erogabili possono essere in via indicativa e non esaustiva così individuate:

- a) **Potenziamento assistenza economica per assegno civico, contrasto alla povertà**
- b) **Contributo economico una tantum**
- c) **Contributi economici straordinari**
- d) **Contributo economico continuativo**

Le forme di assistenza economica di cui alle lettere b) ,c) e d) competono compatibilmente alle provvidenze erogate da enti previdenziali ed assistenziali (pensione di invalidità, indennità di accompagnamento ecc.)

L'accesso alle prestazioni di carattere economico e' consentito in relazione "*al minimo vitale*". Si intende per **Minimo Vitale** il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali di vita, individuale e familiare, sia di carattere biofisico che sociale.

Lo stato di bisogno quindi si definisce come la condizione di chi si trova al di sotto di tale minimo ed il fabbisogno assistenziale si ricava dalla differenza fra il minimo vitale e le risorse del singolo o del nucleo. Si intende reddito tutti gli introiti scaturenti da pensione da

a) lavoro dipendente o autonomo o saltuario, da redditi patrimoniali o qualsiasi altra natura, nonché da assegni di mantenimento per i coniugi separati, disposti con sentenza dal Tribunale, contributi versati da parenti tenuti agli alimenti e da pensioni o assegni di invalidità, indennità di accompagnamento e pensione sociale.

Il reddito preso in considerazione nell'applicazione del parametro del minimo vitale è quello:

- del solo interessato, qualora viva solo;
- di tutti i componenti il nucleo familiare .

Si intendono componenti il nucleo a carico dell'assistito:

- il coniuge che vive di fatto nel nucleo familiare
- i figli minori che rientrano nella fascia dell'obbligo scolastico o studenti con obbligo della certificazione di frequenza sia degli istituti di scuola secondaria di secondo grado o di istituti universitari, figli inabili a proficuo lavoro.
- tutti i conviventi.
- in denaro o altri benefici economici di qualunque genere già erogati e/o concessi al soggetto richiedente direttamente dall'Amministrazione Comunale interessata, da altri enti pubblici, da qualunque altro organismo di assistenza o beneficenza, da organizzazioni del terzo settore o in seguito a specifiche iniziative e alla partecipazione a specifici bandi;

2) dei vantaggi o benefici economici già goduti e determinati dall'utilizzo gratuito di servizi o da tariffe agevolate di servizi pubblici a domanda individuale o da altri servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

La richiesta di sostegno economico, redatta su apposito modulo all'uopo predisposto dall'Ufficio di Servizio Sociale, va sottoscritta direttamente dal capo famiglia o, per sua comprovata e documentata impossibilità, dal coniuge o delegato e presentata all'ufficio protocollo di questo Ente.

In casi particolari qualora sussistano rischi di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Servizio Sociale Comunale, il contributo può essere erogato a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo.

In questa sede viene istruita la richiesta secondo i seguenti parametri: dati anagrafici, motivazione della richiesta, documentazione comprovante lo stato di bisogno e la necessità

dell'intervento nei confronti dell'utente.

Per ciascuna richiesta verranno effettuati due tipi di indagine:

- **DIRETTA**, attraverso colloqui e visita domiciliare effettuata dall'Assistente Sociale che nella relazione tecnica avrà cura di evidenziare le condizioni socio-economiche del nucleo familiare;

- **INDIRETTA**, attraverso accertamenti particolari a mezzo della Polizia Municipale o degli Uffici competenti (Conservatoria Registri immobiliari - Tributaria – INPS – Ufficio Collocamento – Prefettura – C.C.I.A.A. – A.S.P. – ecc) nel caso in cui emergono dubbi sulla situazione socio-economica dichiarata dal richiedente.

Durante il periodo della corresponsione del contributo o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita o variazione dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione in tutto o in parte del sussidio.

In caso di accertamento di indebita fruizione di assistenza, il responsabile del procedimento di assistenza economica procede alla revoca immediata del beneficio, dandone immediata comunicazione all'Amministrazione, che avvierà il procedimento di recupero delle somme erogate, secondo le leggi vigenti.

La presentazione di più istanze di assistenza provenienti da soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare o di convivenza di tipo familiare saranno unificate ai fini istruttori.

Ogni istanza posta in istruttoria deve seguire, al termine dell'attività istruttoria stessa, apposito provvedimento. L'istruttoria si conclude con la definizione del tipo di contributo da concedere, della sua entità, della sua decorrenza e della sua durata, ovvero con la non ammissione al contributo per mancanza di requisiti, secondo criteri fissati dal presente regolamento e dalla G. M. con apposita deliberazione. Tutte le forme di aiuto economico concesse dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente regolamento non costituiscono diritto di continuità per gli anni successivi.

A) Potenziamento assistenza economica per assegno civico, contrasto alla povertà

Il potenziamento assistenza economica per assegno civico intende effettuare un'azione volta al raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire per il contrasto alla povertà nel comune di Viagrande.

Finalità: il progetto si propone di contrastare la povertà, l'esclusione sociale e la disuguaglianza consentendo a tutte le tipologie di nuove povertà di garantire una opportunità di valorizzazione della persona e delle sue competenze finalizzate a superare le condizioni di povertà.

Utenti : soggetti svantaggiati economicamente e/o socialmente previa verifica delle capacità/ abilità lavorative per l'individuazione del settore di inserimento più adeguato e predisposizione di un progetto personalizzato. Per ogni nucleo familiare o di convivenza potrà essere avviato un solo componente maggiorenne.

Tipologia di attività: custodia, vigilanza, salvaguardia e manutenzione di strutture pubbliche, cura del verde pubblico, pulizie edifici, custodia , vigilanza e supporto presso parchi, scuole, scuolabus ed uffici comunali. Tali prestazioni devono avvenire a supporto delle attività ordinarie e non possono essere assegnati lavori in autonomia e / o di responsabilità.

Documentazione richiesta: le istanze, redatte su appositi moduli, devono essere presentate all'Ufficio di Servizio Sociale Comunale corredate dai seguenti documenti: a) Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni; b) Certificato medico del richiedente attestante l'idoneità fisica a svolgere l'attività progettuale;

Criteri di ammissione: a seguito della presentazione delle istanze l'ufficio redigerà apposita graduatoria, attenendosi ai seguenti criteri:

- 1) *situazione reddituale;*
- 2) *presenza di emolumenti pensionistici;*
- 2) *disagio sociale;*
- 3) *condizione lavorativa ed occupazionale;*
- 4) *situazione abitativa e patrimoniale*
- 5) *partecipazione al progetto.*

Avvio: Per ciascun soggetto da avviare, seguendo l'ordine stabilito nell'apposita graduatoria, sarà predisposto a cura dell'Ufficio di Servizio Sociale progetto personalizzato tenendo conto delle potenzialità, della professionalità e versatilità di ognuno. **Durata:** Ogni operatore-assistito sarà avviato per un impiego di 18 ore settimanali e per la durata di tre mesi.

Corrispettivo:

Ad ogni partecipante al progetto verrà corrisposta una somma mensile

Assicurazione: I soggetti utilizzati verranno assicurati per infortuni e R.C. e INAIL

Sospensione del Servizio: Su indicazione del Servizio Sociale potrà essere sospesa l'erogazione del beneficio economico mensile per il venir meno dei requisiti essenziali che avevano determinato l'ammissione del soggetto assistito o a seguito di comprovato inadempimento da parte di quest'ultimo. Detta sospensione decorrerà dal mese successivo a quello in cui si sono verificate le evenienze di cui sopra salvo comprovato grave motivo.

B) Contributo economico straordinario

Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico, una tantum, finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare, quali:

- a) abbandono, decesso o malattia dell'unico percettore di reddito all'interno del nucleo familiare;
- b) oneri per gravi eventi eccezionali che comportino spese non coperte dal Servizio Sanitario regionale;
- c) necessità di ripristino delle utenze essenziali (acqua, luce e gas) in presenza di nuclei familiari nei quali siano presenti persone fragili (anziani, disabili e minori) per l'importo necessario alla riattivazione della fornitura;
- d) spese eccezionali per l'inserimento scolastico e professionale;
- e) spese eccezionali per calamità naturali;
- f) spese connesse a situazioni di emergenza abitativa per cittadini che si trovino in una delle seguenti situazioni:
 - sfratto immediatamente esecutivo;
 - ordinanza di sgombero per tutela della salute pubblica, per grave pericolo di incolumità, per inidoneità igienico abitativa accertata;
 - altro provvedimento immediatamente esecutivo di rilascio dell'alloggio;
 - disagio abitativo attestato dal servizio sociale, per l'accertata esistenza di improcrastinabile necessità di tutela della salute psico fisica di minori e di persone con disabilità, di persone anziane e/o non autosufficienti prive di reti familiari e parentali, di persone vittime di

violenza.

L'entità del contributo, che non può superare gli € 1.500,00 , è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura necessaria al superamento della condizione di bisogno.

Per l'accesso alla presente prestazione si deve far riferimento all'ISEE corrente. La concessione del contributo straordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare

C) Contributo economico continuativo che viene erogato a soggetti soli o a nuclei familiari che non possono soddisfare autonomamente i bisogni primari . Detto intervento è limitato al periodo necessario al reperimento di adeguate risorse economiche da parte del soggetto o nucleo interessato. L'erogazione del contributo potrà avere durata fino ad un massimo di mesi sei, potrà essere interrotta in qualsiasi momento qualora si accerti che le condizioni che hanno determinato lo stato di bisogno siano cambiate

Art.18

Assegno Nucleo Familiare

Consiste in un contributo, erogato a nuclei familiari con tre figli minori, come da L.448/98 art.(65), mensile per 13 mensilità; l'importo del contributo viene aggiornato di anno in anno.

La richiesta può essere presentata a partire dal mese di Aprile di ciascun anno e comunque entro il 31 Gennaio dell'anno successivo.

L'assegno viene erogato dall'INPS e la pratica viene istruita dal Comune di residenza del nucleo familiare.

Requisiti

- Essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari in possesso della carta di soggiorno da almeno 12 mesi nel comune dove si effettua la richiesta.
- Dichiarazione ISEE attestante le risorse economiche familiari che non devono essere superiori a parametri variabili di anno in anno.
- Dichiarazione sostitutiva unica

Art.19

Assegno di Maternità

Consiste in un contributo economico , secondo quanto previsto dalla **L. 448/96 art. 64**, per cinque mensilità e l'importo viene aggiornato di anno in anno;

Requisiti

- essere cittadine italiane, comunitarie ed extracomunitarie (in possesso della carta di soggiorno da più di 12 mesi) , residenti nel comune dove viene inoltrata la richiesta .
- Non avere copertura previdenziale,quindi essere casalinghe o disoccupate.
- ISEE non superiore ai valori determinati per ciascun anno di riferimento. Il tetto massimo per l'accesso viene stabilito dall'Assessorato Regionale per la famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali

L'assegno deve essere richiesto entro 6 mesi dalla nascita o dell'adozione del bambino(in caso di adozione questo viene erogato se al momento dell'adozione il bambino non ha superato i 6 anni di età). L'assegno viene erogato dall'INPS e la relativa pratica viene istruita dal Comune di residenza della beneficiaria.

Art.20

Bonus figlio

Consiste in un contributo economico di € 1.000,00 per la nascita di ciascun figlio, in applicazione dell'art. 6, comma 5 della Legge Regionale 31 luglio 2003, n. 10, da erogare attraverso i Comuni, sulla base dei parametri e dei criteri fissati dal Decreto Assessoriale delle Politiche Sociali e della Famiglia.

Requisiti:

- cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitaria titolarità di permesso di soggiorno;
- residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell'adozione, i soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della regione siciliana da almeno 12 mesi dal momento del parto;
- nascita del bambino nel territorio della Regione siciliana;

- indicatore ISEE del nucleo familiare del richiedente non superiore ad € 3.000,00.

Art.21

Bonus energia elettrica, gas ed acqua

Il Bonus Elettrico, il bonus gas ed acqua sono agevolazioni che riducono la spesa sostenuta dai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica, del gas e dell'acqua riservata alle famiglie a basso reddito e numerose.

Il Bonus elettrico insieme al Bonus gas ed acqua sono agevolazioni istituite dal Governo per venire incontro alle famiglie più bisognose che beneficiano di una riduzione economica sul costo delle utenze domestiche.

Requisiti:

- Essere un Cliente domestico titolare di una utenza Gas naturale, luce, acqua con un contratto di fornitura diretto o con un impianto condominiale
- Avere un ISEE non superiore a € **8.107,5 euro** mentre per le famiglie numerose (con più di 3 figli a carico) il limite di reddito non deve superare i € **20.000 euro**.

La pratica viene istruita dal Comune di residenza del beneficiario e lo sgravio spettante viene inserito nelle bollette relative alle forniture di gas, luce e acqua.



Area Minori

TITOLO V

INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI

Art. 22

Tutela dei minori

Il Servizio Sociale concorre, con altri soggetti istituzionali e con la rete della comunità, al supporto della famiglia in difficoltà con particolare attenzione alle situazioni di disagio e di sofferenza dei minori, privilegiando la famiglia quale ambito prioritario di crescita mediante un sistema di opportunità e di misure di protezione sociale integrate con gli interventi sanitari, ed educativi.

L'accesso al Servizio avviene attraverso l'attività di Segretariato Sociale e di Servizio Sociale Professionale che valuta la condizione di disagio e predispone interventi e servizi appropriati e individualizzati, nonché la presa in carico del minore e della sua famiglia per la costruzione di un progetto personalizzato condiviso con gli stessi e i servizi coinvolti.

Inoltre l'accesso avviene su invio dell'Autorità giudiziaria con la quale il servizio opera in sinergia nelle situazioni in cui si rende necessario l'attività di tutela giudiziaria del minore

Gli interventi attuati a tutela del benessere dei minori sono i seguenti:

A) Affidamento familiare ed etero familiare

L'istituto dell'affido, nell'ambito del sistema integrato dei servizi, tende a favorire i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza promuovendo azioni di tutela per i minori.

E' un intervento preventivo, alternativo all'istituzionalizzazione e si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.

L'affido familiare rappresenta una risposta qualificata al temporaneo disagio in cui un nucleo familiare può versare.

L'affido svolge, così, una funzione di "supplenza e non di sostituzione" della famiglia d'origine. Le forme di affido familiare variano al variare delle esigenze in cui la famiglia

versa e possono essere :

- Per un breve periodo o per un tempo prestabilito;
- Per una parte della giornata o in alternativa della settimana;
- A tempo pieno, in questo caso il minore è accolto in maniera continuativa;
- A tempo indeterminato, qualora non sia possibile stabilire per quanto tempo debba protrarsi l'affidamento.

Destinatari

- Bambini /adolescenti in età compresa da 0 a 17 anni italiani o stranieri;
- Bambini in difficoltà. Qualora il bambino abbia compiuto 12 anni deve essere sentito dal Tribunale per i Minorenni se è di età inferiore deve essere sentito in considerazione della sua capacità di discernimento.

Chi può essere famiglia affidataria:

- coppie con (o senza figli), sposate o conviventi oppure persone singole che abbiano:
 - disponibilità affettiva e relazionale;
 - consapevolezza dell'importanza della famiglia d'origine;
 - capacità di creare un rapporto educativo con il bambino.

L'affido viene proposto dal Servizio Sociale territoriale dietro consenso manifestato da parte dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale o dal tutore. La famiglia che decide di proporsi e di dare la propria disponibilità a diventare famiglia affidataria può rivolgersi al Centro affidi territorialmente competente dove troverà operatori esperti che valuteranno la disponibilità e l'idoneità della famiglia, proponendo, di concerto con i Servizi Sociali territoriali, un progetto di affido familiare e definendo un adeguato abbinamento tra le caratteristiche della famiglia affidataria, le esigenze del bambino e quelle della famiglia d'origine. Il Comune dovrà, compatibilmente alle risorse finanziarie, predisporre un contributo da erogare alle famiglie affidatarie per i bambini affidati e provenienti da famiglie residenti nel Comune di Viagrande.

B) Adozione

L'adozione di un minore è un istituto giuridico che realizza la disponibilità di una famiglia ad accogliere un bambino dichiarato in stato di abbandono, italiano o straniero, per fornirgli l'affetto, l'educazione e il sostegno indispensabili per un sano ed armonico sviluppo psico fisico.

Per poter adottare un bambino è necessario presentare la disponibilità all'adozione al Tribunale per i Minorenni che darà l'avvio all'iter burocratico.

Il Tribunale per i minorenni si avvale dei Servizi Sociali comunali, per le adozioni nazionali e/o internazionali, i quali, nell'ambito delle proprie competenze, accoglieranno la coppia e con essa organizzeranno un percorso atto a valutarne le motivazioni per il conseguimento dell'idoneità, per la quale si valuterà:

- la storia personale della coppia ;
- la capacità educativa ;
- la famiglia allargata (zii, nonni e sfera amicale) ;

Il Servizio Sociale comunale si avvarrà del supporto dello Psicologo del Consultorio Familiare competente per territorio per effettuare una valutazione multidimensionale della coppia ai fini della valutazione dell'idoneità.

Le relazioni dell'Assistente Sociale comunale e dello Psicologo perverranno al Tribunale per i Minorenni entro e non oltre quattro mesi dalla comunicazione della dichiarazione di disponibilità ai Servizi.

I servizi sociali attraverso la figura dell'Assistente Sociale comunale accompagnano i coniugi nella delicata fase post-adozione e nell'ingresso del bambino nella nuova famiglia, fungendo da punto di riferimento per tutte le problematiche relative al minore e alla nuova famiglia.

C) SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' E PREVENZIONE DELLA ISTITUZIONALIZZAZIONE MINORILE

Il servizio di sostegno alle famiglie vulnerabili è orientato a migliorare la qualità di vita delle famiglie vulnerabili attraverso un sostegno alle momentanee difficoltà che la famiglia, durante il percorso del proprio ciclo di vita attraversa, al fine di recuperare , sostenere ed autodeterminare il soggetto:

- Valorizzare e far emergere competenze ed esperienze già presenti nel soggetto;
- Innescare processi di crescita degli adulti a partire da , ma anche oltre, il loro ruolo;
- Intervenire sul disagio generalizzato del minore o di un adulto;
- Facilitare processi di evoluzione, di ricerca di soluzioni, talvolta già implicite, che possono emergere;

- Accompagnare all'acquisizione di strumenti che permettano, in seguito, di saper meglio riconoscere ed esprimere i propri bisogni, cercare soluzioni, richiedere aiuti;
- Apprendere modalità comunicative e relazionali spendibili nel contesto intrafamiliare ed extrafamiliare;
- Favorire processi di autostima e autonomia e autodeterminazione;

La tipologia degli interventi prevede la diversificazione e l'elaborazione attraverso la stesura del progetto individualizzato di costruzione di attività da sviluppare per la famiglia e con la famiglia e quindi con i suoi componenti attraverso supporto educativo domiciliare, interventi di sviluppo ed equilibrio/rie-quilibrio della persona, attività di supporto mediazione e di sviluppo della consapevolezza e autodeterminazione.

Si prevedono interventi erogati tramite voucher di servizi.

I destinatari sono in generale la famiglia ed i singoli componenti della stessa, con particolare riguardo alle famiglie con minori e verranno individuati dal Servizio sociale attraverso la propria attività o con segnalazione da parte dei servizi sanitari, Tribunale ordinario, Tribunale per i minorenni e/o Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

D) Inserimento di minori in strutture residenziali

Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla legge in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.

Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:

- garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita;

➤ recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella stessa.

I destinatari degli interventi sono i minori:

- vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
- con gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo;
- minori non accompagnati privi di sostegno e di figure di riferimento;
- minori per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi.



Area

Anziani e Disabili

TITOLO VI

PRESTAZIONE IN FAVORE DEGLI ANZIANI

Art. 23

Interventi a favore degli anziani

Il Comune di Viagrande garantisce servizi domiciliari di assistenza e di supporto alle persone anziane e ai disabili che versino in una situazione di difficoltà che li ponga a rischio di emarginazione sociale e di istituzionalizzazione.

A) Assistenza Domiciliare

L'Amministrazione Comunale di Viagrande istituisce il Servizio di Assistenza Domiciliare agli anziani, preferibilmente per coloro che risultano non inseriti in un nucleo familiare (D.P. n. 158/96).

L'Assistenza domiciliare si realizza mediante servizi di carattere socio – assistenziale e mira ad evitare l'emarginazione ed il ricovero dell'anziano, in proprio, in istituto od ospedale, che non può contare sul sufficiente aiuto dei familiari. Integrandosi con altri servizi ed interventi finalizzati, tende a dare la possibilità al cittadino di conservare il più a lungo possibile il massimo di autonomia, restando nel proprio nucleo familiare e nel proprio ambiente sociale. Possono usufruire del servizio di assistenza domiciliare coloro i quali abbiano compiuto il 60° anno di età gli uomini, ed il 55° anno di età le donne, parzialmente autosufficienti o non autosufficienti e per i quali il nucleo familiare non esiste o non è in grado di fornire il necessario supporto. L'accesso al servizio è gratuito per le categorie di cittadini a basso reddito secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, mentre per gli utenti titolari di un reddito superiore la legge prevede il versamento di una quota di compartecipazione al costo del servizio medesimo. Qualora l'utente non versi la quota di compartecipazione prevista, sarà escluso dal servizio. Le prestazioni del servizio di assistenza domiciliare sono diversificate e personalizzate proprio perché ogni cittadino ha bisogno di interventi specifici.

Il servizio viene erogato in forma di buono di servizio (voucher) per l'acquisto di prestazioni domiciliari presso fornitori liberamente scelti e accreditati nell'ambito del Distretto D19.

Agli anziani aventi diritto verrà assegnato il voucher previsto nel PAI redatto dalla Assistente Sociale e condiviso dall'anziano, con il quale lo stesso potrà acquistare le prestazioni presso la cooperativa accreditata .

Saranno erogate le seguenti tipologie di prestazioni:

- Alzata e vestizione;
- Igiene intima a letto non autosufficienti;
- Igiene intima in bagno;
- Igiene dei capelli a letto;
- Igiene dei capelli in bagno;
- Igiene dei piedi e taglio unghie al bisogno;
- Igiene personale soggetti allettati;
- Bagno in vasca o in doccia;
- Rimessa a letto;
- Deambulazione assistita;
- Mobilizzazione a letto;
- Mobilizzazione in carrozzina;
- Preparazione del pasto;
- Preparazione e aiuto nell'assunzione del pasto;
- Igiene ambientale ordinaria;
- Riordino biancheria;
- Lavaggio biancheria;
- Stiratura biancheria;
- Accompagnamento fuori della propria abitazione entro il distretto socio-sanitario di appartenenza;
- Disbrigo pratiche (spesa, commissioni, ecc.).

B) Servizi residenziali

Il Comune di Viagrande, nel limite degli stanziamenti di bilancio, interviene a favore di persone anziane e inabili non autosufficienti e privi di supporto familiare, bisognosi di assistenza continua, che a causa di particolari condizioni psico-fisiche e ambientali

necessitano di ricovero temporaneo o definitivo in strutture residenziali mediante:

- ricovero presso strutture convenzionate , iscritte all'albo regionale;
- erogazione di contributi economici ad integrazione delle rette di ricovero.

L'intervento di ricovero e il ricorso all'istituzionalizzazione dovrà sempre essere considerato secondario a qualsiasi intervento che consenta la permanenza del soggetto assistito nel proprio ambiente familiare, secondo il principio della sussidiarietà.

C) Centro di incontro comunale

E' uno spazio attrezzato e piacevole dove vengono proposti momenti di aggregazione e di socializzazione per persone anziane autosufficienti.

Sono soggetti destinatari del servizio prevalentemente persone anziane (donne 55 anni e uomini 60 anni) che trovano in esso un costante punto di riferimento per trascorrere il proprio tempo libero.

Sono destinati anche i portatori di handicap non gravi, indipendentemente dall'età.

Le principali attività sono: serate danzanti , feste, conferenze, corsi di ballo, gite, giochi di società, lettura di giornali, corsi di pittura, ecc.

La gestione del centro , principalmente di competenza comunale, potrà essere gestito, in mancanza di disponibilità finanziaria del Comune, direttamente dalla Consulta Aziani , dagli utenti e/o in collaborazione con l'Ufficio Servizi Sociali.

E', inoltre, un'occasione per prevenire situazioni di emarginazione e solitudine.

D) Tessera trasporto anziani

Il rilascio della tessera AST , gratuita , agli anziani ai sensi della L. R. 6/5/81 n. 87, consiste nel rilascio di un abbonamento individuale, per l'intera rete extraurbana dei mezzi dell'Azienda Siciliana Trasporti (AST).

L'istanza deve essere presentata al Comune di residenza entro la data indicata nel bando che viene formulato di anno in anno.

Requisiti:

- età donne 55 anni
- età uomini 60 anni
- residenza nel Comune di Viagrande
- reddito ISEE:
 - fino ad € 9.600,00 nuclei composti da una sola persona
 - fino ad € 19.200,00 nuclei composti da due o più persone

E) Soggiorni vacanze e attività ricreative

E' un servizio sociale inteso quale strumento di socializzazione, di crescita culturale e sociale e di prevenzione e recupero dello stato di benessere fisico e psichico dell'utente.

E' opportuno accertare preventivamente le condizioni fisiche dei richiedenti mediante certificazione rilasciata dal medico curante con l'indicazione dello stato di salute del richiedente, ed eventuali terapie da seguire, nonché la presenza di particolari malattie per le quali è necessaria la somministrazione di pasti dietetici o eventuali accorgimenti per le escursioni.

Il numero limite dei partecipanti al soggiorno viene stabilito annualmente dall'Amministrazione Comunale compatibilmente con le risorse disponibili.

Il soggiorno si effettuerà in un periodo di bassa stagione e in una struttura alberghiera avente le seguenti caratteristiche:

- assenza di barriere architettoniche ;
- camere singole, doppie, triple e matrimoniali provvisti di servizi igienici;
- locali per attività di svago e di animazione.

Il viaggio dovrà effettuarsi con mezzi di trasporto rispondenti alle esigenze dell'utente, prevedendo, se è il caso, sosta con pernottamento, pranzo o cena.

Per tutta la durata del soggiorno si effettueranno pensioni complete, in relazione alle disponibilità finanziarie dell'Ente e, la somministrazione dei pasti avverrà in ottemperanza ai menù elaborati e presentati in offerta e, ove fosse necessario, saranno somministrati pasti dietetici sotto il diretto controllo dell'accompagnatore e del personale sanitario.

Ciascun soggiorno dovrà contenere un programma giornaliero dettagliato delle iniziative ed attività ricreative che si intendono effettuare.

L'efficienza del servizio prevede la presenza di personale con qualifica e professionalità diverse, così come previsto dal D.P.R.S. 29.06.88 e precisamente:

- Accompagnatore:

- Infermiere professionale o il medico:

L'accompagnatore è una delle figure centrali su cui si fa affidamento per la riuscita delle iniziative. L'infermiere professionale o il medico dovrà assicurare la sua prestazione 24 ore su 24 ore, garantendo l'osservanza delle prescrizioni terapeutiche e delle eventuali diete da osservare a ciascun utente.

All'occorrenza, questi dovrà effettuare interventi di pronto soccorso accompagnando l'utente in strutture ospedaliere.

Gli interessati, residenti da almeno un anno nel territorio del Comune di Viagrande, potranno produrre dopo la pubblicazione del bando, apposita istanza presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune allegando la seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D. Lgs. 109/98 e ss.mm.e ii.;
- certificazione medica attestante le buone condizioni di salute per intraprendere viaggi

In base alle domande pervenute ed alle somme previste per la realizzazione del servizio, dovrà essere predisposta, a cura dell'Ufficio Servizi Sociali, una graduatoria che darà precedenza agli utenti secondo i seguenti criteri:

- a) anziani che non hanno mai partecipato a tali iniziative;
- b) anziani che hanno partecipato a tali iniziative negli ultimi 5 anni partendo da quelli dell'anno più lontano.

I partecipanti, prima della partenza, dovranno produrre una certificazione medica attestante le condizioni psico-fisiche.

I limiti di reddito, per l'accesso gratuito al soggiorno ricreativo culturale sono determinati secondo la certificazione I.S.E.

La compartecipazione al costo del servizio e quanto strettamente attinente l'aspetto economico sono suscettibili di variazioni in rapporto alle direttive regionali.

Rimane ferma, comunque, l'esigenza che non si debba operare alcuna discriminazione per l'accesso al servizio, essendo questo destinato a tutti i cittadini, e tenuto conto

dell'insufficienza dei mezzi finanziari del Comune garantire prioritariamente coloro che non dispongono di risorse economiche.

L'Amministrazione Comunale tuttavia, tenuto conto dei fondi comunali disponibili in bilancio, a prescindere dai criteri fissati per la compartecipazione al costo del servizio, potrà stabilire con Delibera di Giunta Municipale, di far pagare una quota pro-capite a ciascun aderente che intende partecipare al soggiorno.

L'eventuale fruizione del servizio di soggiorni ricreativi culturali escluderà i beneficiari anziani dall'accesso al servizio di Assistenza Domiciliare Anziani.

L'Amministrazione Comunale può, altresì, organizzare gite culturali giornaliere che possono avere finalità di svago e di rapporti sociali.

TITOLO VII

PRESTAZIONI IN FAVORE DEI DISABILI

Art. 24

Servizio di trasporto gratuito per la frequenza dei centri socio-rieducativi e di riabilitazione sanitaria:

- 1) tessera trasporto AST
- 2) trasporto presso centri di riabilitazione

1) Tessera trasporto AST

Il rilascio della tessera gratuita A.S.T. ai sensi dell'art. 21 della L R. n. 68/81 ai soggetti invalidi. Il servizio extraurbano consiste nel rilascio di un abbonamento individuale, per l'intera rete extraurbana dei mezzi dell'Azienda Siciliana Trasporti (AST), al fine di contrastare fenomeni di emarginazione e di solitudine favorendo così processi di partecipazione alla vita sociale dei disabili

L'istanza deve essere presentata al Comune di residenza entro la data indicata nel bando che viene formulato di anno in anno.

Requisiti:

- certificazione di invalidità non inferiore al 67%
- residenza nel Comune di Viagrande

2) Servizio trasporto presso centri di riabilitazione

Il servizio si articola in:

a) concessione di contributi per uso di mezzi privati da casa ai centri di riabilitazione e viceversa .

Requisiti essenziali per usufruire del contributo sono:

- certificazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/92;
- residenza nel territorio di Viagrande
- certificato di iscrizione presso il centro di riabilitazione con l'indicazione dei giorni e degli orari delle prestazioni riabilitative;

L'ammontare del contributo viene stabilito nella misura di 1/5 del costo medio annuo della benzina per ogni Km effettuato nel raggiungere il centro di riabilitazione.

Qualora il portatore di handicap abbia necessità di raggiungere i centri di riabilitazione per due volte nel corso della stessa giornata, il contributo verrà erogato per entrambi i casi.

All'inizio dell'anno i soggetti interessati dovranno presentare apposito modello istanza corredato della certificazione di handicap e di iscrizione al centro riabilitativo.

Tale contributo verrà erogato, annualmente, dopo l'acquisizione degli attestati di frequenza rilasciati dai centri di riabilitazione.

Nel caso in cui due o più portatori di handicap, dello stesso nucleo familiare, frequentano lo stesso centro di riabilitazione nel medesimo orario, verrà erogato un solo contributo a frequenza.

Qualora l'Amministrazione Comunale non possa far fronte a tutte le istanze pervenute presso l'ufficio dei Servizi Sociali, verrà redatta una graduatoria degli aventi diritto secondo i seguenti criteri:

- gravità situazione socio-familiare in cui è inserito il soggetto interessato;
- composizione del nucleo familiare, dando la precedenza al soggetto appartenente al nucleo al cui interno siano presenti altri soggetti portatori di handicap;
- a parità di componenti del nucleo familiare, l'ordine di graduatoria si determina in funzione dell'età dell'avente diritto, dando la precedenza al soggetto di età inferiore.

b) trasporto con automezzi comunali o in regime di convenzione, per soddisfare esigenze di terapia. Tale servizio dovrà erogarsi mediante l'uso di automezzi debitamente omologati al trasporto dei disabili ed oltre all'autista dovrà essere presente sull'automezzo un

accompagnatore.

Il servizio verrà erogato ai soggetti che sono in possesso dell'impegnativa dell'ASP che ne autorizzi il numero di sedute e indichi la tipologia di terapia da effettuare.

I soggetti devono inoltrare domanda, in qualsiasi mese dell'anno, all'Ufficio Servizi Sociali, corredata dalla seguente documentazione:

- Certificazione attestante la sussistenza dell'handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge 104/92;
- Prescrizione del programma di attività riabilitativa o di cura effettuata da medici specialisti dell'ASP (non sono tenuti in considerazione le prescrizioni del medico di base o privato);
- Certificazione rilasciata dal Centro di Cura e/o Riabilitazione attestante il numero di sedute da effettuare;
- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Le attestazioni medico legali per l'accesso ai servizi di cui sopra possono essere sostituite dal verbale della Commissione integrata. Il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa all'istante ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n: 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato. (legge 4 aprile 2012 n 35).

Art. 25

Piani personalizzati

Le attività previste dall'azione sono finalizzate a realizzare la piena integrazione delle persone disabili nell'ambito della vita familiare sociale nei percorsi dell'istruzione scolastica professionale e del lavoro.

Gli interventi da attivare in favore della persona disabile devono essere pensati secondo un approccio globale unitario che preveda diversi ambiti di intervento:

- Ⓟ Socio sanitario;
- Ⓟ integrazione scolastica;
- Ⓟ integrazione socio-economica o lavorativa;
- Ⓟ inserimento ed integrazione sociale, aumentando le opportunità per il tempo libero, lo

sport e la cultura

Ⓟ servizi alla persona

Ⓟ sostegno al care giver

Gli interventi presuppongono una valutazione multidimensionale del bisogno e la stesura di un progetto personalizzato.

Il piano d'intervento personalizzato dovrà essere redatto in modo congiunto dai comuni del distretto socio -sanitario ex L.328/2000 e dall'A.S.P., in esito alla valutazione multidimensionale effettuata dall'Unità Valutativa Multidimensionale(U.V.M.), formata dagli operatori dell'A.S.P. e integrata dall'Assistente Sociale del Comune.

Il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del servizio sanitario nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale.

Gli interventi relativi ai piani intendono dare risposta ai bisogni urgenti di richieste dei piani personalizzati, garantendo il diritto delle persone con disabilità ad una adeguata qualità della vita.

Da una attenta lettura del bisogno reale, si fa sempre più concreta l'idea di progettare attraverso un modello di presa in carico della persona con disabilità e di offerta di servizi integrati di tipo socio – sanitario in modo da rivolgersi alle diversificate fasce di utenza.

La definizione di un progetto individualizzato dovrà vedere coinvolti il diretto beneficiario e la sua famiglia, in tutte le fasi di valutazione, al fine di focalizzare gli ambiti di intervento da attivare in relazione alle diverse dimensioni di vita del soggetto portatore di bisogni, (*dimensione familiare, sociale, formativa, lavorativa, socio - sanitaria.*), dando centralità alla persona ed utilizzando modalità di valutazione multidimensionale.

Criteri, metodologia e modalità con cui si effettua la valutazione:

Criteri

Ⓟ gravità della disabilità

Ⓟ situazione familiare e abitativa

Ⓟ attività scolastica o lavorativa

Ⓟ integrazione e inclusione sociale

⊙ situazione reddituale del nucleo familiare e/o del disabile

Le professionalità coinvolte sono relative agli ambiti istituzionali quali Comune e Distretto Socio-Sanitario ed A.S.P.

Per i Comuni saranno coinvolte le figure degli Assistenti Sociali, per quanto riguarda l'A.S.P. saranno interessate le figure preposte alla valutazione multidimensionale, nonché gli specialisti relativi alla diversa patologia degli utenti di volta in volta individuati.

Il piano personalizzato dovrà prevedere la natura del bisogno, i risultati attesi, l'articolazione degli interventi, le risorse professionali necessarie, i tempi e le modalità di verifica.

Art. 26

Assistenza specialistica scolastica per l'autonomia e la comunicazione

Il servizio di assistenza scolastica specialistica per l'autonomia e la comunicazione, previsto dall'*art. 13 comma 3* della Legge n. 104/1992 e dall'*art. 42* del D.P.R. n. 616/1977 degli alunni con disabilità frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali, da svolgersi con personale qualificato, si realizza nell'ambito della scuola, quale attività complementare svolta in interazione alle funzioni e compiti della stessa. Resta alla scuola, a cura del personale ATA, l'assistenza di base intesa come ausilio materiale agli alunni con disabilità nell'accesso delle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse in cui è compreso lo spostamento nei locali della scuola, l'ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Il servizio, finalizzato a sopperire i deficit dell'alunno con disabilità, ha come obiettivo il raggiungimento di una piena integrazione nel contesto scolastico compreso laboratori, gite, attività extracurricolari nonché di garantire il diritto allo studio dell'alunno disabile come stabilito dall'*art.34* della Costituzione, agevolando la frequenza e la permanenza nell'ambito scolastico.

In particolare il servizio si propone di:

- Garantire e favorire l'integrazione scolastica;
- Favorire il recupero e lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno disabile nell'ambito dell'autonomia personale, della comunicazione, delle relazioni e della socializzazione;
- Contenere e ridurre i processi di emarginazione facilitando l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni disabili alle attività scolastiche;

- Favorire le relazioni sociali anche al di fuori della scuola. (se previsto nel progetto)

Il perseguimento di dette finalità sarà garantito attraverso:

- l'applicazione di buone prassi;

- il raccordo tra enti e istituzioni (A.S.P., organismi scolastici, servizi territoriali);

- il raccordo con le figure esterne al Servizio (genitori, insegnanti, educatori, responsabili di gruppi ed associazioni locali, specialisti, ecc.);

- incontri periodici per la verifica del progetto con gli attori coinvolti.

Il servizio ha carattere di servizio pubblico, quale attività necessaria a garanzia dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità.

E' un servizio ad personam. L'assistente all'autonomia ed alla comunicazione è assegnato al singolo alunno con disabilità, in base alla valutazione delle esigenze dell'alunno da parte della ONP dell'ASP presso la Neuropsichiatria Infantile e tenendo conto delle proposte avanzate dal gruppo misto composto dall'Istituzione scolastica, ASP, Famiglia e Servizio Sociale. La necessità del servizio, la sua qualità e quantità, deve risultare dal P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) dell'alunno con un monte orario in ogni caso congruo in relazione alle effettive esigenze dell'alunno ed allo scopo del servizio stesso, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente, tenendo conto delle risorse professionali predisposte anche all'interno delle istituzioni scolastiche.

I destinatari del servizio sono gli alunni con disabilità in situazione di gravità, riconosciuta ai sensi dell'art 3, comma 3, della legge 104/92, residenti nel Comune di Viagrande, frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di I grado, che necessitano di assistenza per l'autonomia e la comunicazione come da diagnosi funzionale e verbale ad essa allegato (verbale di individuazione di alunno in situazione di handicap).

La gravità, riferita alla riduzione o alla perdita di autonomia personale e sociale insieme alla necessità di "assistenza per l'autonomia e la comunicazione" devono essere indicate nella "diagnosi funzionale", redatta dalla competente U.N.P.I. dell'ASP.

L'ammissione al servizio, a beneficio degli studenti, sarà disposta dietro presentazione di istanza da parte dei genitori e/o tutore, che dovrà allegare copia della documentazione (Diagnosi Funzionale) da cui si evinca l'indispensabilità e la tipologia di intervento (LIS, ripetizione labiale, presa appunti; Braille; C.A.A. o altro) attestata dall'ASP competente (attraverso il verbale di individuazione alunno in situazione di handicap) e copia del PEI

(Piano Educativo Individualizzato) redatto dal gruppo di lavoro operativo o gruppo misto, costituito presso l'istituzione scolastica, da cui si evince la modalità di intervento e le aree su cui intervenire.

L'istanza per il rinnovo del servizio dovrà essere ripresentata entro il 30 Giugno .

Art. 27

Ricovero disabili mentali

E' rivolto ai disabili mentali dimessi da strutture sanitarie o segnalati dal servizio sanitario competente (DSM). Il servizio si attua attraverso la predisposizione di provvedimenti di ricovero presso enti regolarmente iscritti all'Albo Regionale per la specifica tipologia, previsto dall'art.26 L.R. n.22/86.

Il servizio sarà erogato nei limiti delle risorse finanziarie assegnate.

Con detti Enti si provvederà a sottoscrivere apposita convenzione secondo lo schema predisposto dall'Assessorato regionale EE.LL. con D.P.R.S. del 4.6.96.

L'accesso a detto servizio, gratuito o con compartecipazione, è disciplinato dal D.A. 867 del 15.4.03. Eventuali successive disposizioni legislative modificative ed integrative dovranno intendersi automaticamente recepite.

La richiesta di intervento da parte del disabile, o, qualora questi fosse impossibilitato a farlo, del familiare, deve essere accolta dal Servizio Sociale, il quale avrà il compito di effettuare una valutazione in merito alla necessità del ricovero, secondo i seguenti criteri:

- a) condizioni di salute accertate mediante certificazione medico-sanitaria;
- b) presenza/assenza di familiari e loro comprovata impossibilità all'accudimento;
- c) capacità reddituale del ricoverando e dei familiari.

Il ricovero sarà quindi l'esito di un progetto predisposto dal servizio e condiviso con il richiedente.

La decorrenza del ricovero avverrà dopo l'avvenuta autorizzazione al ricovero con atto formale.

Le richieste di ricovero devono essere compilate sul modulo predisposto avente valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/00 e ss.mm. e ii.. Tali richieste devono essere corredate dalla documentazione medica e fiscale che certifichi le condizioni di bisogno del richiedente e la situazione economica sia del

richiedente che dei parenti tenuti per legge a corrispondere gli alimenti (art. 433 e successivi del C.C.).

Il ricoverando dovrà presentare la seguente documentazione:

- istanza di ricovero su apposito modulo
- certificazione medica rilasciata dal D.S.M. competente territorialmente
- verbale d'invalidità civile (se accertata);
- modello di pensione corrente
- l'I.S.E.E. socio-sanitario (art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013) per richiedere prestazioni domiciliari, diurne, residenziali per non autosufficienti;

Gli arretrati delle pensioni e delle indennità di accompagnamento vengono conteggiati ai fini del concorso per le spese di ricovero o per l'erogazione del contributo. Dall'intero ammontare del reddito del ricoverando verrà esclusa una quota spese personali.

Verranno conteggiati altresì le proprietà immobiliari (ad esclusione della casa di abitazione) o altri introiti risultanti dalla eventuale locazione o vendita di immobili nonché le eventuali somme o beni pervenuti per via ereditaria.

Il ricoverando è pertanto obbligato a comunicare all'Ufficio Sociale del Comune la propria situazione reddituale e patrimoniale e qualunque variazione delle stesse che intervenga durante il periodo di ricovero. Dovrà annualmente presentare l'I.S.E.E. socio-sanitario (art. 6 del D.P.C.M. n. 159/2013) per richiedere prestazioni domiciliari, diurne, residenziali per non autosufficienti, aggiornato.

L'Ufficio Servizio Sociale del Comune si riserva la facoltà di esperire accertamenti catastali e fiscali per verificare l'effettiva situazione reddituale e patrimoniale dei ricoverandi.

Gli utenti del servizio, i conviventi, i parenti tenuti agli alimenti sono chiamati dopo gli accertamenti effettuati ed in base alle loro condizioni economiche ed alle valutazioni sociali, a partecipare alla spesa sostenuta dal Comune per il ricovero. L'utente e tutti gli obbligati devono sottoscrivere, i predetti impegni economici, anche delegando alcuni di loro all'impegno a contribuire alle spese per il ricovero. Nel caso di rifiuto da parte dei parenti tenuti agli alimenti, l'Ufficio Servizio Sociale del Comune può richiedere il ricorso all'autorità giudiziaria.

La partecipazione dei parenti viene determinata in base al grado di parentela (art.433 e seguenti c.c.) e alla situazione economica del loro nucleo familiare.

I parenti devono dichiarare la situazione economica di tutti i componenti della loro famiglia presentando:

- certificazione ISE;
- eventuale certificazione dei redditi non soggetti a IRPEF (es. redditi derivanti da pensioni maturate all'estero, redditi da lavoro all'estero, INAIL, ecc...).

Per l'accesso ai servizi residenziali mediante ricovero intero o diurno i soggetti richiedenti possono costituire nucleo familiare autonomo compartecipando al costo di mantenimento. La eventuale compartecipazione al costo del servizio dell'utente e dei parenti obbligati per legge è determinato come segue:

- a) titolari di sola pensione sociale o assegno sociale o solo reddito minimo per disabilità totale o parziale: 1/3 degli emolumenti goduti o 1/2 se totalmente non autosufficienti;
- b) titolari di pensioni integrate al minimo, pensioni di vecchiaia, anzianità o con I.S.E. in misura non eccedente l'importo del trattamento minimo di pensione INPS adeguata, ove spettante ai sensi dell'art.38 della legge 488/01: il 50% della condizione economica di cui sopra o il 70% se totalmente non autosufficienti;
- c) soggetti il cui indicatore della situazione economica (I.S.E.) è superiore al limite di cui al punto b): ulteriore quota di compartecipazione pari al 70% della parte di costo del servizio eccedente, sino alla concorrenza del costo totale del servizio con esclusione degli oneri per prestazione sanitarie e ad elevata integrazione sanitaria posti a carico del Fondo Sanitario Regionale.

Rientrano nel conteggio delle indennità del soggetto richiedente quelle per l'autonomia, per disabilità totale o parziale o di cura e di assistenza per ultrasessantacinquenni totalmente non autosufficienti ancorchè non avente natura di reddito ai fini IRPEF.

Le predette misure di calcolo potranno essere modificate da decreti che saranno emanati dall'Assessorato alla Famiglia.

TITOLO VIII
VIGILANZA E CONTROLLO

Art. 28

Attribuzioni del Comune

Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e di controllo ad esso demandate dalla L.R. 22/86 e da ogni altra disposizione legislativa vigente in materia.

Il Comune esercita, inoltre, nei confronti delle strutture diurne e residenziali, gestite da privati, non interessati alle convenzioni, specifici controlli secondo quanto previsto dall'art. 27 della L.R. 22/86.

Art. 29

**Controllo e vigilanza sugli enti erogatori di servizi
per conto del Comune**

Il Servizio Sociale Professionale del Comune esercita il controllo sui servizi Socio-Assistenziali, comunque resi da Enti e da privati in dipendenza di convenzioni all'uopo stipulate.

L'Amministrazione Comunale inoltre, ove necessario, può incaricare per l'esecuzione di appositi controlli, propri funzionari ispettivi, amministrativo e contabile.

Art. 30

**Disciplina accertamenti e rimborso contributi
indebitamente riscossi**

Periodicamente, oltre ai controlli di cui al D.P.R. n. 445/2000, il Responsabile dell'Area Servizi Sociali provvede a sorteggiare il 10 % di tutte le istanze esitate positivamente ed a trasmettere le stesse al Comando di Brigata della Guardia di Finanza territorialmente competente per i controlli sulla dichiarazione sostitutiva unica (D. Lgs. 109/98 e s.m.i.) prodotta dai richiedenti. Se dagli accertamenti dovesse risultare che i beneficiari hanno riscosso i contributi rendendo.

false dichiarazioni, essi sono tenuti a rimborsare quanto ricevuto in un'unica soluzione e con effetto immediato, con le conseguenziali responsabilità di carattere penale.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31

Norma di rinvio

Sono abrogate le precedenti norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, saranno osservate le norme statali e regionali che regolano la materia contemplata nel presente regolamento. Ogni precedente disposizione contenuta in provvedimenti e/o atti in contrasto con le norme di cui al presente regolamento si intende automaticamente abrogata dal giorno successivo alla sua entrata in vigore.

Il presente regolamento sostituisce il precedente regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 22.10.2009.

Art. 32

NORME GENERALI

Per l'accesso ai servizi socio-assistenziali previsti dal presente regolamento, le successive modifiche che potranno essere apportate dalla legislazione vigente in materia, in merito ai limiti di reddito e/o di età, si devono intendere recepite nel presente regolamento anche in assenza di uno specifico atto ricettizio da parte di questa Amministrazione.

Art. 33

Pubblicità

Il presente regolamento consta di trentatré articoli ed entrerà in vigore il primo giorno successivo alla scadenza della sua pubblicazione all'Albo pretorio per giorni 15 consecutivi.